

Codice A1820C

D.D. 19 maggio 2025, n. 988

Pratica VCCB172 - Azienda agricola Ermes Marchisotti - Nulla osta idraulico e concessione demaniale breve per l'attraversamento temporaneo, dalla sponda sinistra a quella destra, del Fiume Sesia per la manutenzione di un breve tratto di una pista pastorale danneggiata dall'evento del 15-17 aprile 2025 in Località Valmaggia del Comune di Varallo (VC).



ATTO DD 988/A1820C/2025

DEL 19/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCCB172 – Azienda agricola Ermes Marchisotti - Nulla osta idraulico e concessione demaniale breve per l'attraversamento temporaneo, dalla sponda sinistra a quella destra, del Fiume Sesia per la manutenzione di un breve tratto di una pista pastorale danneggiata dall'evento del 15-17 aprile 2025 in Località Valmaggia del Comune di Varallo (VC).

Visto che in data 15/05/2024 (nostro protocollo n. 22392/A1820C) il signor Ermes Marchisotti, Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Marchisotti Ermes, con sede in Località Alperola della Frazione Locarno in Comune di Varallo (VC) (Partita IVA 01728630029), ha presentato istanza di nulla osta idraulico e concessione demaniale breve per l'attraversamento temporaneo, dalla sponda sinistra a quella destra, del Fiume Sesia per effettuare la manutenzione di un breve tratto di una pista pastorale danneggiata dall'evento del 15-17 aprile 2025.

Visto che l'Azienda Agricola Marchisotti Ermes possiede un alpeggio in località Valmaggia nel Comune di Varallo (VC), collocato in sponda destra a cui si accede con un sentiero per il transito delle bestie da pascolo (bovini e ovini) situato in sponda destra sopra la passerella situata in località Morca.

Visto che la piena del 16 e 17 aprile 2025 ha eroso il sentiero, che era collocato tra la sommità di sponda e il ciglio roccioso poco distante, rendendo impossibile il transito con il bestiame sul ciglio roccioso.

Preso atto che il lavoro di ripristino della pista pastorale va eseguito con urgenza per favorire la monticazione del bestiame dell'azienda che avviene tradizionalmente nel mese di maggio.

Visto che il ripristino del sentiero avverrà spostandolo in sede più arretrata rispetto alla sponda, mettendo in opera mediante l'uso di un escavatore del materiale litoide sul ciglio roccioso. Materiale litoide che sarà prelevato fuori dall'alveo nelle immediate vicinanze del ciglio e che una

volta posato in opera consentirà alle bestie di “arrampicarsi” sul ciglio roccioso e guadagnare l’accesso ai prati.

Visto che l’accesso all’alveo dell’escavatore, necessario per il ripristino della pista avverrà in sponda sinistra attraverso una preesistente rampa di accesso all’alveo, collocata appena a monte dell’ex ristorante “Il Gambero Rosso” in località Valmaggia e il transito in alveo avverrà senza alcuna formazione di rilevato.

Visto che la lunghezza del percorso in alveo sarà di circa 160 m e la durata dei lavori è prevista in un solo giorno, poiché la quantità di terreno da movimentare è veramente modesta (20 m² circa), l’operatore riuscirà nella stessa giornata ad eseguire l’accesso all’alveo, il suo attraversamento, la distribuzione del terreno sul ciglio roccioso e il ritorno in sponda sinistra.

Visto che i lavori comportano il transito in alveo del corso d’acqua demaniale denominato Fiume Sesia è necessario procedere preventivamente, al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Preso atto che le aree demaniali verranno occupate per un periodo non superiore a 15 giorni e in base alla tabella A allegata alla l.r. 19/2018 aggiornata con Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021 e rettificata con Determinazione Dirigenziale 3928/A1821B del 28/12/2021 il richiedente non è tenuto al pagamento del canone di concessione (lettera m – utilizzo temporaneo di aree demaniali per periodi fino a 15).

Esaminati gli atti progettuali redatti dall’Ing. Antonio De Maglie, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 6058F, per cui il transito in alveo risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua..

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8–8111 del 25/01/2024.

Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2, comma 3, del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del

03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;

- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge regionale n.2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

Di concedere l'utilizzo temporaneo delle aree demaniali afferenti il corso d'acqua "Fiume Sesia" all'Azienda Agricola Ermes Marchisotti per l'attraversamento temporaneo, dalla sponda sinistra a quella destra, del Fiume Sesia per la manutenzione di un breve tratto di una pista pastorale danneggiata dall'evento del 15-17 aprile 2025 in Località Valmaggia del Comune di Varallo (VC).

Di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, l'Azienda Agricola Ermes Marchisotti all'attraversamento temporaneo, dalla sponda sinistra a quella destra, del Fiume Sesia

per la manutenzione di un breve tratto di una pista pastorale danneggiata dall'evento del 15-17 aprile 2025 in Località Valmaggia del Comune di Varallo (VC) secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. i lavori dovranno essere svolti senza alterare lo stato dei luoghi, senza realizzare opere o movimentare materiale in alveo;
- b. le sponde e le opere di difesa idraulica interessate dal transito dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- c. nessuna variazione di percorso in alveo potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- d. durante i lavori l'Azienda Agricola Ermes Marchisotti dovrà effettuare il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di piena del Fiume Sesia al fine di operare in condizioni di sicurezza e nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteoidrologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde evitare l'attraversamento;
- e. premesso che il transito in alveo dovrà essere eseguito in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- f. è fatto divieto assoluto di sradicare piante, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere, con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate;
- g. l'Azienda Agricola Ermes Marchisotti è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- h. ad avvenuta ultimazione, l'Azienda Agricola Ermes Marchisotti dovrà inviare al Settore Tecnico regionale una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni della presente Determinazione;
- i. al termine di lavori dovrà essere accuratamente ripristinato lo stato dei luoghi; l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- j. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto, ha validità fino al **30 giugno 2025 per il solo giorno dei lavori** e l'Azienda Agricola Ermes Marchisotti dovrà comunicare via PEC la data scelta per effettuare l'attraversamento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I funzionari Estensori
Dott. Geol. Giuseppe Adorno
Dott. Fabrizio Finocchi

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli